

Publicato il 14/11/2016

N. 07190/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09811/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9811 del 2016, proposto da:

Valentina Aiello, Abbruzzo Stefania, Acampora Giuseppina, Agosto Simona, Albano Tiziana, Angotti Giuseppina, Battaglia Maria Teresa, Bianco Manuela, Borelli Elisabetta, Broccardo Vincenza, Bruno Giovanna, Buccafurni Rosetta, Cacia Alessandra, Calanna Anna Rita, Calcagno Roberta, Campisano Maria, Cantafio Emanuela, Cefaly Angela, Costa Brunella Francesca, Coppola Anna, Cristofaro Mariantonio, Cuomo Mariarita, Curcio Luciana, Curcio Stefania, Critelli Giuseppina, DAmico Cristina, De Fazio Maria, Esposito Teresa, Ferrieri Antonietta, Fiorenza Francesca, Fortese Paola, Fiorenza Pierina Maria, Galati Rosa, Gallo Francesca, Gamba Lorena, Gentile Lorena, Gentile Rosalba, Giuva Mariateresa, Gigliotti Maria, Gualberto Claudia, Grandinetti Rosetta, Griffio Carmelina, Iannazzo Maria Giovanna, Lanciano Angela, Lavigna Francesca, Libico Sonia, Lioi Maria Aurelia, Lizzio Sara, Lomoio Elisabetta, Lucia Silvana, Lupia Tiziana, Maiore Daniela, Mancuso Anna, Mancuso Santina, Mancuso Vincenza, Mangone Lidia, Mangone Viviana, Marchio Francesca, Marchio Maria Cristina, Mariano Antonella, Messina Emanuela, Narda Maria Enza, Nicoletta Maria Manuela, Origanello Maria, Pagnotta Maria Rosaria, Passafaro Roberta, Piluso Grazia, Piscitelli Franca Maria, Procopio Anna Maria, Pelardino Lorenza Antonella, Pellegrino Ilaria, Perri Reginelda, Polito Concetta, Potente Francesca, Pugliese Valeria, Pujia Francesca, Primo Angela, Reto Sandv, Rizzo Patrizia, Romeo

Annunziata, Kotella Antonella, Kotundo Laura, Kotundo Maria Giuseppina, Sacco Donatella, Sangiuliano Deborah, Siligato Anna, Sinopoli Erica, Sirianni Giuseppina, Sirianni Rosina, Scicchitano Isabella, Scalzo Marisa, Scarpino Aida, Scarpino Carmela, Schipani Annarita, Stilo Rosa, Stirparo Bruno, Tallarico Concetta, Taverniti Antonella, Torcasio Rosetta, Trapasso Carmela, Trapasso Patrizia, Valeo Paola, Vatrano Katia, Vero Daniela, Vescio Angela, Vescio Maria Teresa, Viola Alessandro Massimo, Viterbo Angela, Zaccone Daniela, Zangari Gianluca, Zappia Giovanni, Zito Ivana, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Gualberto C.F. GLBLRA81P46M208T, con domicilio eletto presso Francesco Provenzano in Roma, via Carlo Mirabello, 26;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Vibo Valentia, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale di Milano, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte Ambito Territoriale di Novara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Catanzaro e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Cosenza e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale

di Vido Valentia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale di Bologna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale di Milano e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte Ambito Territoriale di Novara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Dis), accoglie
l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO